



COMUNE DI SARMATO

Provincia di Piacenza

REGOLAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE SU AREE PUBBLICHE

(ai sensi e per gli effetti del Titolo X del Decreto Legislativo 31
Marzo 1998 n° 114 nonché L.R. n° 12/25.06.1999 e Deliberazione
della Giunta Regionale Emilia Romagna n° 1368/26.07.99)

Approvato con Delibera di Consiglio n. 40 del 28.11.2011

- Art. 1) Oggetto
- Art. 2) Istituzione e localizzazione del mercato
- Art. 3) Definizioni
- Art. 4) Classificazione dei mercati
- Art. 5) Assegnazione posteggi
- Art. 6) Assegnazione posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 7) Riassegnazione posteggi a seguito di ristrutturazione, spostamento, ampliamento del mercato
- Art. 8) Settori merceologici
- Art. 9) Miglioria - scambio
- Art. 10) Ampliamento della superficie del posteggio
- Art. 11) Registro del mercato e delle assenze e presenze dei concessionari
- Art. 12) Graduatoria dei concessionari – graduatoria degli spuntisti
- Art. 13) Assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati
- Art. 14) Utilizzo del posteggio – modalità di vendita
- Art. 15) Orari
- Art. 16) Subingressi - reintestazioni
- Art. 17) Circolazione e sosta nell'area di mercato
- Art. 18) Canone utilizzo suolo pubblico
- Art. 19) Norme igienico sanitarie
- Art. 20) Accesso agli atti amministrativi
- Art. 21) Prescrizioni in materia di sicurezza
- Art. 22) Mercati straordinari
- Art. 23) Sanzioni – sospensioni - revoche

ARTICOLO 1

OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche del mercato ordinario, settimanale, che si tiene nei giorni di venerdì, ai sensi e per gli effetti del Titolo X del decreto legislativo n° 114/31 marzo 1998, nonché L.R. n°12/25.06.99 e Deliberazione della G.R. n° 1368/26.07.99.

ARTICOLO 2

ISTITUZIONE E LOCALIZZAZIONE DEL MERCATO

Il mercato settimanale, su area completamente scoperta, è stato istituito, in forma sperimentale, con delibera consiliare n. 39 del 29/08/2007.

Il mercato ha luogo nelle giornate di venerdì di tutto l'anno. E' sospeso solo in coincidenza con le festività del 1° Gennaio - 25 e 26 Dicembre, nel qual caso potrà essere anticipato secondo le procedure previste per i Mercati straordinari.

E' articolato in n° 19 posteggi di cui n° 4 Alimentari , n° 14 Settore Extralimentare ed inoltre n° 1 posteggio per produttori agricoli; l'area mercatale e la dislocazione dei posteggi è quella dettagliata di cui al disegno planimetrico all. "A".

L'esatta superficie di vendita di ognuno dei posteggi è dettagliatamente indicata in apposito Ruolino di Mercato (All.B).

E' confermato il Ruolino di Spunta vistato dal Comando di Polizia Municipale (All.C).

L'ampiezza complessiva dell'area Mercatale è di mq. 1.300 circa.

L'ampiezza complessiva dell'area adibita a posteggi è di mq. 590 circa.

ARTICOLO 3

DEFINIZIONI

Le definizioni di :

- commercio su aree pubbliche
- aree pubbliche
- posteggio
- mercato
- presenze sul mercato

sono quelle espressamente elencate all'art.27 - punto 1 - lett.a)-b)-c)-d)-e)-f)-g) del Decreto legislativo 114/98.

Le definizioni di mercati "ordinari" e "straordinari" sono quelle espressamente elencate all'art.6 - punto 1 - della L.R. n° 12/99.

Si definisce inoltre :

- a) per miglioria : la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in un mercato, di sceglierne un altro non assegnato, ubicato nella stessa fiera o mercato, allo scopo di migliorare la propria posizione funzionale e commerciale ;
- b) per scambio : la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi vicendevolmente il posteggio ;
- c) per posteggio riservato : il posteggio riservato ai produttori agricoli ;
- d) per settori merceologici : i settori alimentare e non alimentare ;
- e) per spunta : l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato le assenze e le presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati ;
- f) per spuntista : l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato ;
- g) per attività stagionali : quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali ;
- h) per gestore del mercato : il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei Servizi di Mercato, salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno con apposita convenzione nel rispetto della vigente normativa ;
- i) per Servizio preposto ad emanare determinazioni in materia di operazioni mercatali : il Servizio Sviluppo Economico ;
- l) per Servizio di Vigilanza : si intende il Comando di Polizia Municipale ;
- m) per Servizio di Vigilanza Igienico-Sanitaria : si intende l'A. U. S. L. di Piacenza ;

ARTICOLO 4

CLASSIFICAZIONE DEI MERCATI

1. In ottemperanza alle disposizioni espresse al precedente art.3) i mercati sono ulteriormente così specificati :
 - a) mercati ordinari, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico nell'ambito del settore, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche ;
 - b) mercati straordinari, quando trattasi di mercati che si svolgono nella stessa area e con gli stessi operatori ma in giorni diversi da quelli normalmente previsti ;

ARTICOLO 5

ASSEGNAZIONI POSTEGGI (Autorizzazione/Concessione)

1. L'assegnazione dei posteggi in concessione decennale, è effettuata sulla base dei criteri stabiliti al punto 2, lett.c) della deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n.1368, stabilendo, in caso di ulteriore parità, che siano privilegiati gli operatori :
 - a) totalmente sprovvisti di posteggio nell'ambito dello stesso mercato ;
 - b) sprovvisti o con il minore numero di posteggi nell'ambito del territorio nazionale.
2. Ai fini dell'applicazione dei criteri richiamati al comma 1, si intende per dante causa il soggetto che, per ultimo, ha ceduto l'azienda.
3. La disponibilità di posteggi liberi è resa nota, oltrechè a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio del Comune, in cui siano esplicitati i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande di assegnazione.
4. Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di due o più posteggi nell'ambito dello stesso mercato sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.
5. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili :
 - a) per incremento del numero di posteggi di un mercato ;
 - b) per istituzione di un nuovo mercatoè effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui ai commi precedenti e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6 ;

6. Sull'autorizzazione rilasciata dovranno essere riportati gli estremi cui fa riferimento e la data di scadenza della concessione di cui all'art. 28 - c.1 lett a) del D.Lgs. 114/98;
7. Ai soggetti ai quali viene revocato il posteggio per cumulo di assenze non giustificate ed a coloro che vi rinunciano dopo averlo avuto in concessione, vengono azzerate tutte le presenze maturate sino alla data di revoca o di rinuncia.

ARTICOLO 6

ASSEGNAZIONE POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

1. L'assegnazione del posteggio destinato ai produttori agricoli è effettuata, in relazione alle disposizioni di cui all'art.2, comma 4, della legge regionale n. 12 del 1999 applicando, nell'ordine, i seguenti criteri :
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato, semprechè rilevate o documentabili dall'interessato; comprovate od accertate dal Comando di Polizia Municipale;
 - b) maggiore anzianità di attività dell'operatore, da intendersi come periodo di validità ininterrotto dell'abilitazione a vendere, presso il proprio fondo o in altro luogo, la propria produzione agricola (documentata dal Comune ove ha sede il fondo principale) ;
2. Ai fini dell'assegnazione del posteggio di cui al presente articolo, non è richiesta la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ma, unicamente, presso l'Albo Pretorio del Comune, di norma, con cadenza semestrale, assegnando un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle domande.
3. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili, per incremento del numero di posteggi riservati ai produttori agricoli nell'ambito dello stesso mercato, o per rinuncia del concessionario, è effettuata sulla base delle stesse disposizioni dei commi precedenti ;
4. Sono equiparati alle autorizzazioni di cui alla L. n°59/63 le segnalazioni certificate di inizio attività (ex denunce di inizio attività) effettuate dai produttori agricoli ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 e del D.P.R. 300/92.

Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della segnalazione di cui al comma 7, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione;

5. I posteggi di cui al presente articolo non possono essere assegnati a soggetti diversi dai produttori agricoli.

ARTICOLO 7

RIASSEGNAZIONE POSTEGGI A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE - SPOSTAMENTO - AMPLIAMENTO MERCATO

1. Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari, nei seguenti casi :
 - a) trasferimento del mercato in altra sede ;
 - b) trasferimento parziale del mercato, spostamento o ridimensionamento di una parte dei posteggi, qualora i posteggi interessati da tali operazioni siano percentualmente superiori al 20 per cento dei posteggi complessivi del mercato.
2. Nei casi in cui al comma 1, la riassegnazione dei posteggi avviene coinvolgendo tutti gli operatori concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sulla base della graduatoria stilata con i criteri di cui al punto 7, lett.a)-b) e c), della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, così come ulteriormente specificati al comma 4.
3. Qualora il numero dei posteggi oggetto di trasferimento o di ridimensionamento sia percentualmente pari o inferiore a quello previsto al comma 1, la riassegnazione dei posteggi è limitata agli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati dal trasferimento o dal ridimensionamento dei posteggi medesimi.
4. Gli operatori del mercato sono ordinati per settore merceologico.

ARTICOLO 8

SETTORI MERCEOLOGICI

Le autorizzazioni di cui all'art. 28 - comma 1 - lett.a) è rilasciata per un unico settore merceologico.

Eventuali cambi di settore potranno essere ammessi solo a seguito di richiesta dettagliata e motivata da parte del titolare della concessione/autorizzazione ed approvata dal Consiglio Comunale quale modifica dell'Organico dei settori presenti sul mercato.

ARTICOLO 9

MIGLIORIA – SCAMBIO

Prima dell'assegnazione dei posteggi, così come indicato al precedente art. 5 del presente Regolamento, il Servizio Sviluppo Economico, entro il mese di maggio ed entro il mese di novembre di ogni anno, rende noto l'elenco dei posteggi liberi con l'indicazione del settore (o merceologia se dovuta). Per detti posteggi, gli operatori già concessionari di posteggio possono avanzare domanda di miglioria, come da modulistica predisposta dal Servizio Comunale Sviluppo Economico.

Le istanze verranno esaminate entro e non oltre il termine del 30 giugno e del 31 dicembre.

Le miglorie, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte secondo le priorità delle graduatorie di mercato di cui al successivo art. 12.

I posteggi rimasti liberi dopo tale operazione di migloria vengono segnalati alla Regione Emilia-Romagna per la pubblicazione sul B.U.R. secondo quanto stabilito dal punto 1) lett. b) c) della deliberazione G.R. 26.07.1999 n° 1368.

Nell'ambito dello stesso settore merceologico può essere ammesso lo scambio consensuale del posteggio, quando la tipologia delle attrezzature, e nel caso di settore alimentare dei generi posti in vendita, non contrastino con il corretto svolgimento del mercato ed il rispetto del vigente Regolamento e deliberazione consiliare di istituzione.

Lo scambio consensuale non è ammesso per i posteggi per i quali non sia decorso almeno un anno dallo loro formale assegnazione in concessione, a qualunque titolo la stessa sia avvenuta.

Le istanze dovranno essere presentate congiuntamente, su apposita modulistica predisposta dal Servizio Sviluppo Economico, che deve concludere l'istruttoria entro e non oltre 60 gg. dalla data di presentazione delle stesse.

ARTICOLO 10

AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DEL POSTEGGIO

E' ammessa la richiesta di ampliare la superficie di un posteggio, annettendovi quella di un posteggio adiacente, quando l'operazione non comporta l'eliminazione di spazi operativi primari e l'ingombro di accesso ad abitazioni, negozi, uffici, passi carrai, ed a condizione che l'operazione avvenga attraverso l'acquisizione dell'azienda, e l'alienante rinunci alla concessione a favore dell'acquirente.

Il posteggio non potrà superare la superficie complessiva di mq. 80,00. Non è ammesso superare la somma dei metri quadrati di ognuno dei posteggi.

In nessun caso è ammessa l'annessione di più di un posteggio.

Ad opera del Responsabile del Servizio Sviluppo Economico sono ammessi ampliamenti o diminuzione di superfici, nonché spostamenti di posteggi nelle zone libere nell'ambito del perimetro mercatale, qualora tali interventi risultino compatibili con le esigenze generali del mercato (es. migliorare la viabilità pedonale e di pronto intervento, nonché per il corretto esercizio delle attività di vendita) che non alterino in alcun modo il numero globale dei posteggi ed il perimetro dell'area mercatale definita con delibera del C.C. n° 40 del 28 - 11 - 2011, e comunque sempre fatto salvo il rispetto dello spazio di metri lineari tre nei tratti di mercato posti su assi stradali.

Nel caso in cui la coesistenza di negozi od altre attività economiche che hanno il loro fronte principale sull'area di mercato, contrasti con il funzionale svolgimento delle operazioni aziendali degli stessi, il Sindaco sentito il parere delle associazioni di categoria e dei consumatori nonché del servizio commercio e viabilità, può disporre lo spostamento dei posteggi siti a fronte degli esercizi in discorso, semprechè lo stesso sia accettato dall'operatore su aree pubbliche e comunque nell'ambito dell'area mercatale di cui alla planimetria.

Gli spostamenti definitivi sono soggetti a successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 11

REGISTRO DI MERCATO E DELLE PRESENZE DEGLI OPERATORI CONCESSIONARI

a) Registro di mercato

Presso l'Ufficio Commercio del Servizio Sviluppo Economico Comunale è tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse :

- la planimetria di mercato con l'area mercatale complessiva, l'area destinata al commercio su aree pubbliche, l'indicazione numerica dei posteggi, il settore merceologico e l'eventuale merceologia esclusiva;
- l'elenco dei titolari dei concessionari di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e la data di scadenza della concessione (Ruolino di Mercato);

Copia della suddetta documentazione costantemente aggiornata è depositata presso il Comando di Polizia Municipale.

b) Registro delle presenze ed assenza dei concessionari

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art.5, comma 2, lett.b) e c) della legge regionale n.12 del 1999, non si considerano :
 - a) le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, semprechè gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nel mercato ;
 - b) le assenze maturate sui mercati straordinari .
2. E' invece considerata assenza a tutti gli effetti la cessazione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato, a meno che non si tratti di motivi gravi da certificare entro 3 gg. dalla data di svolgimento del Mercato.
3. I periodi di assenza motivati da malattia e gravidanza , non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, semprechè siano debitamente giustificati entro il 15° giorno successivo alla prima assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo, (le assenze per malattia debbono essere giustificate con idonea certificazione medica attestante che il soggetto non è in grado di esercitare attività lavorativa ed il periodo presunto).
4. Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma 3, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data alla quale è prodotta la documentazione inerente.
5. Le assenze dovute per sospensione attività determinata dagli Organi Finanziari e/o Comunali per infrazioni alla normativa vigente, non sono conteggiate.

ARTICOLO 12

GRADUATORIA DEI CONCESSIONARI - GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI

- A) A cura del Servizio Sviluppo Economico è tenuto il Registro delle Graduatorie dei concessionari di posteggio formulato in base al seguente ordine prioritario e nel rispetto di un singolo settore merceologico :
- maggiore anzianità dell'attività nel mercato ricavabile dalla data di assegnazione del posteggio di cui trattasi, proprio e dei danti causa a seguito di regolari subingressi

- in subordine, a parità di anzianità, la maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o ai danti causa, con le modalità dell'autocertificazione presentate dall'operatore interessato.

B) A cura del Comando di Polizia Municipale è tenuto il Registro della graduatoria, per ognuno dei settori commerciali, degli spuntisti, formulata in base a :

- maggior numero di presenze maturate nel mercato semprechè riferibili ad un'unica autorizzazione; è in ogni caso fatta salva la graduatoria del mercato sperimentale al momento dell'approvazione del presente regolamento;
- in caso di parità di presenze vale la maggiore anzianità di azienda documentata dalla autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato (sono fatti salvi tutti i subingressi debitamente documentati) ;
- in caso di ulteriore parità sono privilegiati gli operatori sprovvisti di posteggio o con il minor numero di posteggi su mercati nell'ambito del territorio nazionale.

Ai fini dell'applicazione dei suddetti criteri, per "dante causa" si intende il soggetto che, per ultimo, ha ceduto l'azienda.

La predetta graduatoria è consegnata in copia al Servizio Sviluppo Economico ogni qualvolta subisce aggiornamenti di numero di presenze.

Per ottenere il conteggio delle presenze l'operatore deve firmare apposito registro, entro le ore 8,00 periodo ora legale ed 8,30 periodo ora solare.

La mancata presenza per tre anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, giustificati con le modalità indicate nel presente Regolamento.

ARTICOLO 13

ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI

I posteggi temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono assegnati giornalmente secondo la graduatoria degli spuntisti di cui al precedente art.12 - punto b), tramite il Comando di Polizia Municipale.

La procedura di assegnazione dei posteggi ha inizio decorsi 10 minuti dall'orario prestabilito per l'inizio delle vendite, ed in ogni caso non prima del termine assegnato ai posteggiatori ai sensi del successivo art. 14 comma 1.

Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione dei posteggi giornalieri, gli operatori già concessionari, anche di un solo posteggio, nell'ambito dello stesso mercato.

Gli operatori spuntisti debbono essere titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) o di tipo b) di cui al D. Lgs. 114/98 valida per il territorio dell'Emilia Romagna, nonché in possesso di Partita Iva, iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio.

L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinunci dopo l'assegnazione, non è considerato presente.

Non si conteggiano le presenze in caso di mercati straordinari. Non si può partecipare alla spunta senza attrezzature di vendita o merci.

Ai fini della validità delle partecipazioni alla spunta è necessaria la presenza del titolare dell'impresa individuale o socio della società intestataria dell'autorizzazione di cui al D. Lgs. 114/98 o dipendente o di collaboratore familiare, semprechè muniti di autorizzazione originale che ha dato luogo al numero di presenza nella graduatoria.

La mancata disponibilità del titolo autorizzatorio originale esclude il soggetto dalla operazione di spunta.

Non è ammessa l'operazione di spunta alle imprese che, pur presentandosi con il titolo originale, svolgono contemporaneamente altrove attività di commercio su aree pubbliche riferite allo stesso titolo autorizzatorio.

ARTICOLO 14

UTILIZZO DEL POSTEGGIO E DELLE ATTREZZATURE

MODALITA' DI VENDITA

I titolari di posteggio, entro le ore 8,00 (periodo ora legale) ed ore 8,30 (periodo ora solare) devono aver installato le loro attrezzature nell'area del posteggio a loro assegnato. Per causa di forza maggiore (es. incidenti stradali – soccorso veicolo – ecc.) è possibile avvisare gli addetti comunali al mercato, gli stessi potranno derogare per un periodo non superiore a 20 minuti, dopodichè il posteggio verrà assegnato in spunta con le modalità previste.

Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 6,30 e/o sgomberare il posteggio prima dell'orario minimo di vendita fissato dal Sindaco, se non per gravi intemperie ed in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore mercatale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).

Entro le ore 14.00 tutti i posteggiatori debbono avere sgomberato l'area di mercato, così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.

I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati come da planimetria particolareggiata, nello spazio appositamente delimitato.

Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e di negozi. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso (ambulanze, vigili del fuoco, ecc.)

Lo spazio libero non può essere inferiore a ml. 3,00 sulle carreggiate, e non inferiore a ml. 2,50 negli spazi interni.

Coloro che ammodernando la propria attrezzatura, con o senza automezzi, non rientrano negli spazi in concessione e non rispettano le prescrizioni in materia di sporgenza ed altezza delle tende o altri ingombri, non può utilizzare la nuova struttura, fatto salvo autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Commercio.

Gli operatori sono obbligati a tenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e, dopo aver ridotto al minimo il volume, conferire negli appositi spazi a margine della piazza Cortilio. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in sacchi idonei per la raccolta differenziata della frazione organica.

Il posteggio non può rimanere incustodito dopo che le merci sono esposte e comunque durante l'orario di vendita, fatto salvo brevissime assenze per cause eccezionali motivate da impellenti esigenze.

Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.

L'operatore ha l'obbligo di esibire la propria autorizzazione in originale ad ogni richiesta degli Organi di controllo od al Responsabile del Servizio Sviluppo Economico, pena l'allontanamento dal mercato.

Le tende di protezione dei banchi e quant'altro, avente tale finalità, non possono sporgere oltre mt. 1.00 di fronte e ml. 0,50 (ml.0,25 se il passaggio laterale è di ml. 0,50) al lato dalla verticale del limite di allineamento, fatto salvo in ogni caso la salvaguardia di transito dei mezzi di pronto intervento (ambulanza, VV.FF. ecc.) non inferiori a ml. 3.00 per le allocazioni site sulla sede stradale. Le stesse devono avere un'altezza minima dal suolo di mt. 2,00.

E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.

Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta ed arredamento è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita, nell'ambito degli spazi loro assegnati.

Ai venditori di dischi, musicassette, radio e simili, per lo svolgimento della loro attività è consentito, tenendo i limiti di moderazione tali da non recare disturbo alle attività limitrofe, fare uso degli apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni per il tempo strettamente necessario alla vendita in atto.

ARTICOLO 15

ORARI

1. Ai sensi dell'art. 28 comma 12 del Decreto Legislativo n° 114 del 1998, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base :
 - a) degli indirizzi regionali di cui al punto 3 della deliberazione della Giunta Regionale n.12 del 1999, secondo i quali non potrà essere inferiore alle 4 ore e non superiore alle 20 ore giornaliere ;
 - b) realizzando ogni opportuno coordinamento con la disciplina degli orari stabilita per le attività commerciali in sede fissa.
2. L'orario di vendita è, in ogni caso, lo stesso per tutti gli operatori del mercato, a prescindere dalle merceologie trattate.

In ogni caso le operazioni di vendita dovranno avere inizio entro le ore 8,00 durante il periodo dell'ora legale, ed entro le ore 8,30 durante il periodo dell'ora solare.

ARTICOLO 16

SUBINGRESSI – REINTESTAZIONI

1. Agli effetti dell'applicazione delle norme in materia di trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda, è consentita la continuazione dell'attività semprechè il subentrante abbia provveduto alla presentazione della richiesta di volturazione dell'autorizzazione e della relativa concessione.
E' ammessa un'unica istanza se contestuale per entrambe le volturazioni.
2. Nel caso di subingresso per causa di morte, è consentito agli eredi, previa effettuazione dello stesso adempimento di cui al comma 1, di continuare

nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali, se richiesti, per un periodo comunque non superiore a sei mesi dalla morte del dante causa.

3. E' fatta salva la possibilità, da parte degli eredi, di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda.

Sono osservate le disposizioni di cui all'art.4 della L.R. n° 12/99.

La modulistica è disponibile presso il Servizio Sviluppo Economico.

ARTICOLO 17

CIRCOLAZIONE E SOSTA NELL'AREA DI MERCATO

Dalle ore 6,30 alle ore 14,00 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza.

E' vietato sostare negli spazi pedonali anche per le operazioni di carico e scarico degli stessi operatori mercatali, dopo le ore 8,00 sia in periodo di ora solare che di ora legale. In caso di inosservanza è, altresì, ammessa la rimozione forzata.

E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi da posteggi. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purchè lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato.

E' sempre ammessa la rimozione forzata dei veicoli in sosta che occupano gli spazi dei posteggi o che ne impediscono l'accesso.

ARTICOLO 18

CANONE UTILIZZO SUOLO PUBBLICO

1. Il canone per la concessione dei posteggi è determinato con provvedimento a parte, sulla base delle disposizioni e regolamenti vigenti.
2. Per le sole concessioni giornaliere agli spuntisti è ammesso il pagamento agli addetti della Polizia Municipale, i quali rilasceranno regolare ricevuta e ne danno comunicazione al Servizio Tributi .

ARTICOLO 19
NORME IGIENICO-SANITARIE

Ai fini della commercializzazione e somministrazione dei prodotti alimentari è richiesto il rispetto delle norme sanitarie vigenti.

ARTICOLO 20
ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. Nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il diritto di accesso agli atti amministrativi, deve essere in ogni caso garantito agli operatori ed a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, comitati o altre forme, di accedere :
 - a) al registro delle presenze maturate sui mercati ;
 - b) alla graduatoria dei titolari di posteggio e di cui al punto 7 della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999.
2. Agli stessi fini di cui al comma 1, l'ufficio comunale competente è tenuto a predisporre una planimetria, da tenersi costantemente aggiornata, nella quale siano indicati, per ogni singolo mercato :
 - a) l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva ;
 - b) il numero, la dislocazione, la tipologia ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi ;
 - c) i posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e di quelli assegnati ai produttori agricoli ;
 - d) la destinazione dei posteggi sotto il profilo merceologico ;
 - e) i posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati ;
 - f) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

ARTICOLO 21 PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Tutti gli operatori su aree pubbliche devono munirsi di n°1 estintore a polvere, da almeno Kg. 6 (sei), omologato e revisionato.

E' fatto divieto di utilizzare bombole di gas combustibile, impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e comunque qualsiasi tipo di apparecchiature a fiamma libera.

Gli unici impianti tollerati sono quelli installati sugli automezzi di imprese che vendono cibi cotti, a condizione che il quantitativo di GPL di scorta non superi i 75 Kg., e nel rispetto dei "criteri generali di Prevenzione Incendi" e precisamente :

- Apparecchi di tipo conforme alle norme, ovvero provvisti di dispositivi omologati per l'intercettazione del flusso gassoso in caso di spegnimento accidentale della fiamma;
- Tubi di collegamento tra bombola e utilizzatore di tipo a norme UNI-CIG;
- Automezzi abilitati per il trasporto delle apparecchiature e bombole secondo le norme di esercizio emesse all'atto del collaudo da parte dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile;
- Le bombole siano disposte in posizione tale da non essere esposte direttamente a fonti di calore ed opportunamente ventilate;
- Predisposizione di 2 (due) estintori portatili di tipo a polvere da Kg.6 omologati e revisionati;

ARTICOLO 22 MERCATI STRAORDINARI

1. I mercati straordinari in quanto edizioni sostitutive di un mercato tradizionale, si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario, senza riassegnazione dei posteggi.

ARTICOLO 23 SANZIONI

Alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze comunali, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'art. 7 bis del D.L.vo 18.08.2000 n. 267, come introdotto dall'art. 16 della

legge 16.01.2003 n. 3 ed il comma 1-bis dell'art. 7 bis introdotto con decreto legge n.50/03 convertito in legge il 15.05.2003 che prevede il pagamento di una somma in denaro da euro 25,00 (venticinque/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00).

In caso di tre o più violazioni accertate potrà essere sospesa l'assegnazione del posteggio per un periodo non superiore a tre mercati.

Il mancato pagamento dei tributi locali e/o convenzioni comunali inerenti lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto ; per tale periodo l'operatore verrà conteggiato assente ai fini della graduatoria di Mercato.

In caso di particolare gravità o recidiva delle norme regolamentari (stessa violazione commessa più di due volte nel corso dell'anno solare) il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita riferita alle singole autorizzazioni per un periodo non superiore a 20 giorni (max 3 mercati settimanali).

I provvedimenti di revoca sono riferibili ai soli casi espressamente indicati al comma 4 dell'art. 29 del D.Lgs. 114/98.

E' sanzionata ai sensi del 1° comma anche l'esercizio dell'attività in concessione decennale senza la disponibilità sul posto dell'atto autorizzatorio in originale.

Nei casi di sequestro della merce si applicano le norme contenute nel regolamento regionale del 29 luglio 2004, n. 20. (Pubblicato sul B.U.R. n. 106 del 29 luglio 2004);